



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

SCHEDA N.1

DEPOSITO DOGANALE

SOGGETTO ISTITUZIONALE DEPUTATO A RILASCIO AUTORIZZAZIONE

Uffici delle Dogane

VANTAGGI OFFERTI DAL DEPOSITO DOGANALE

Possibilità di stoccare merce non comunitaria in regime fiscale sospensivo (dazi, IVA e accise restano quindi sospesi) sino al momento della loro estrazione e immissione in consumo. E' di fatto una politica aziendale di tax planning che garantisce il differimento tributario e conseguentemente consente di ottimizzare il flusso e la consistenza delle risorse finanziarie per le merci non comunitarie destinate a essere nazionalizzate. All'interno del deposito doganale può anche essere avviata una forma di lavorazione sostanziale che cioè modifica la natura delle merci originariamente arrivate mediante vincolo di queste ultime al regime del perfezionamento attivo che però è principalmente finalizzata a ottenere prodotti finiti da esportare verso paesi terzi.

DELIMITAZIONE E CONTROLLI AI VARCHI DI INGRESSO E DI USCITA

Deve essere presente una segregazione fisica dell'area in cui e' attivo il regime del deposito doganale. Tale segregazione deve essere costituita da un luogo fisico appositamente autorizzato dall'autorità doganale dove la merce non comunitaria viene depositata senza il pagamento di dazi, della fiscalità interna e in deroga alle eventuali misure di politica commerciale. Devono essere adottate a cura del depositario le necessarie misure tali da garantire il più elevato livello di sicurezza fiscale, e devono essere effettuati rigorosi controlli in entrata e in uscita.

TENUTA CONTABILITA'

Si, il soggetto autorizzato alla gestione del deposito doganale deve tenere una contabilità di magazzino di tutte le merci introdotte e vincolate al regime tutti coloro che si trovano collocati all'interno della zona franca devono tenere contabilità delle merci ivi introdotte. La contabilità e' sottoposta al controllo inventariale da parte dell'autorità doganale che effettua le verifiche sulle merci depositate con cadenza quadrimestrale.

PRESENTAZIONE DOCUMENTI IN INGRESSO E ALL'USCITA DELLE MERCI

Le merci provenienti dal territorio extra u.e. sono introdotte in deposito doganale con la presentazione di un'apposita dichiarazione doganale. Analogamente, quando la merce viene estratta dal deposito, viene presentata una dichiarazione doganale di esito a seconda della destinazione che il proprietario delle merci intende dare alle medesime (immissione in consumo nello Stato, immissione in libera pratica nel territorio della UE, rispeditura verso un paese non comunitario). Le dichiarazioni doganali (e naturalmente la merce oggetto delle medesime) sono soggette al controllo da parte degli Uffici delle Dogane.

GARANZIA PER PAGAMENTO DIRITTI DI CONFINE SULLE MERCI DEPOSITATE

Deve essere prestata garanzia a copertura dei diritti gravanti in media sulle merci custodite in deposito salvo che il depositario venga riconosciuto meritevole dell'esonero di prestare cauzione (solo per la fiscalità nazionale) ai sensi del testo unico delle leggi doganali.

CONTROLLI AUTORITA DOGANALE

Le dichiarazioni doganali (e naturalmente la merce oggetto delle medesime) sono soggette al controllo documentale e fisico da parte degli Uffici delle Dogane.

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

A parte i casi di irregolare svincolo da tale regime, l'obbligazione doganale sorge quando la merce viene consumata all'interno del deposito doganale o quando viene dichiarata per essere immessa in consumo nello Stato o nel territorio doganale della UE.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

SCHEDA N. 2

ZONA FRANCA DI TIPO I INTERCLUSA

SOGGETTO ISTITUZIONALE DEPUTATO A RILASCIO

Direzione Centrale Legislazione e Procedure Doganali, previa istituzione della zona franca doganale attraverso l'emanazione di apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

VANTAGGI OFFERTI DAL PRESENTE REGIME

Possibilità di stoccare e sottoporre a lavorazione (manipolazioni usuali o lavorazioni di tipo sostanziale) merce non comunitaria senza l'applicazione di dazi, IVA e accise. Le manipolazioni usuali sono ad esempio spolveratura, operazioni semplici di pulitura, riparazioni dell'imballaggio, riparazioni elementari di danni intervenuti nel corso del trasporto o durante il deposito, sempre che si tratti di operazioni semplici, applicazione o rimozione del rivestimento di protezione per il trasporto. All'interno della zona franca può anche essere avviata una forma di lavorazione sostanziale che cioè modifica la natura delle merci originariamente arrivate mediante vincolo di queste ultime al regime del perfezionamento attivo.

RECINZIONE E CONTROLLI AI VARCHI DI INGRESSO E DI USCITA

Si, deve essere presente una segregazione fisica dell'area in cui e' attiva la zfd attraverso una recinzione rigorosamente edificata ed approvata dall'autorita' doganale, vi deve essere una vigilanza lungo il perimetro, anche con mezzi di videosorveglianza, e devono essere effettuati rigorosi controlli in entrata e in uscita

TENUTA CONTABILITA'

Si, tutti coloro che si trovano collocati all'interno della zona franca devono tenere contabilita' delle merci ivi introdotte. La contabilita' e' sottoposta al controllo dell'autorita' doganale che effettua periodicamente verifiche sulle merci depositate all'interno della zfd

PRESENTAZIONE DOCUMENTI IN INGRESSO E ALL'USCITA DELLE MERCI

Le merci provenienti dal territorio extra u.e. sono introdotte in zfd con la presentazione dei documenti di trasporto (dichiarazione sommaria di entrata); le merci unionali sono introdotte con documento di esportazione se destinate a paesi extra u.e.; le merci unionali destinate al consumo 7 utilizzo in zfd sono introdotte con documento di trasporto.

(Attenzione: una copia del documento di trasporto, che deve accompagnare le merci all'entrata e all'uscita, deve essere consegnata all'autorità doganale o tenuta a sua disposizione presso qualsiasi persona all'uopo designata dalla predetta autorità. Quando tale controllo sia richiesto, le merci devono essere messe a disposizione dell'autorità doganale.)

GARANZIA PER PAGAMENTO DIRITTI DI CONFINE SULLE MERCI DEPOSITATE

Nessuna, ferma restando la responsabilità diretta del gestore della zfd in caso di nascita dell'obbligazione tributaria.

CONTROLLI AUTORITA DOGANALE

Sistematici all'ingresso e all'uscita, periodici per le merci introdotte e giacenti all'interno della zfd sia con controlli fisici sia con riguardo alla tenuta della contabilità.

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

A parte i casi di irregolare svincolo da tale regime, l'obbligazione doganale sorge quando la merce viene consumata all'interno della zona franca o quando viene dichiarata per essere immessa in consumo nello Stato o nel territorio doganale della UE.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

SCHEDA N. 3

ZONA FRANCA DI TIPO II NON INTERCLUSA

SOGGETTO ISTITUZIONALE DEPUTATO A RILASCIO AUTORIZZAZIONE

Direzione Regionale/Interregionale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

VANTAGGI OFFERTI DAL PRESENTE REGIME

Possibilità di stoccare e sottoporre a lavorazione (manipolazioni usuali o lavorazioni di tipo sostanziale) merce non comunitaria senza l'applicazione di dazi, IVA e accise. Le manipolazioni usuali sono ad esempio spolveratura, operazioni semplici di pulitura, riparazioni dell'imballaggio, riparazioni elementari di danni intervenuti nel corso del trasporto o durante il deposito, sempre che si tratti di operazioni semplici, applicazione o rimozione del rivestimento di protezione per il trasporto. All'interno della zona franca può anche essere avviata una forma di lavorazione sostanziale che cioè modifica la natura delle merci originariamente arrivate mediante vincolo di queste ultime al regime del perfezionamento attivo.

RECINZIONE E CONTROLLI AI VARCHI DI INGRESSO E DI USCITA

No, nessuna recinzione. il funzionamento della zfd di tipo II segue le norme del deposito doganale

TENUTA CONTABILITA'

E' prevista una contabilita' di carico e scarico delle merci analogamente a quanto previsto per i depositi doganali

PRESENTAZIONE DOCUMENTI IN INGRESSO E ALL'USCITA DELLE MERCI

Le merci sono introdotte con dichiarazione da presentare all'autorità doganale (modello dau) tramite sistemi telematici. l'autorità deve essere messa in condizione di poter effettuare sempre i controlli d'istituto connessi con la presentazione della dichiarazione doganale. le merci sono estratte dalla zfd non interclusa dietro presentazione di una dichiarazione doganale di importazione, con pagamento dei diritti di confine e nel rispetto delle norme di politiche commerciale

GARANZIA PER PAGAMENTO DIRITTI DI CONFINE SULLE MERCI DEPOSITATE

Stesso regime di garanzie previsto per il deposito doganale calcolato sulla giacenza media delle merci depositate la loro qualità quantità e valore, tenendo conto anche dell'affidabilità finanziaria del soggetto gestore della zfd di tipo II.

CONTROLLI AUTORITA DOGANALE

Occasionali per le merci in ingresso e in uscita, periodici per le merci depositate con controlli fisici del magazzino e sulla tenuta della contabilità.

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

A parte i casi di irregolare svincolo da tale regime, l'obbligazione doganale sorge quando la merce viene consumata all'interno della zona franca o quando viene dichiarata per essere immessa in consumo nello Stato o nel territorio doganale della UE.

ATTENZIONE

Sulla base di quanto prescritto dalla vigente normativa le zone franche doganali non intercluse non potranno essere più attivate a decorrere dal primo maggio 2016.

Al riguardo il regolamento (UE) 2015/2446 del 28 LUGLIO 2015 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione, stabilisce espressamente che "le autorità doganali decideranno dopo il primo maggio 2016 a quale specifico tipo di deposito doganale tali zone franche devono essere ritenute equivalenti. (articoli da 240 a 242 del codice e articoli da 161 a 183 del presente regolamento)."



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

SCHEDA N.4

PERFEZIONAMENTO ATTIVO

SOGGETTO ISTITUZIONALE DEPUTATO A RILASCIO AUTORIZZAZIONE

Uffici delle Dogane

VANTAGGI OFFERTI DAL PERFEZIONAMENTO ATTIVO

Possibilità di sottoporre a lavorazione sul territorio doganale della UE merce non comunitaria destinata a essere riesportata sotto forma di prodotti compensatori (ottenuti dalle operazioni di perfezionamento) senza essere soggette a dazi all'importazione, IVA e accise e alle misure di politica commerciale.

Il regime opera secondo due distinte modalità alternative:

- Sistema della sospensione: alle merci non comunitarie viene accordato il regime fiscale sospensivo (dazi, IVA e accise restano quindi sospesi) sino al momento della riesportazione;
- Sistema del rimborso: le merci non comunitarie vengono immesse in libera pratica comunitaria con pagamento dei dazi all'importazione, successivamente, quando i prodotti compensatori vengono riesportati, è possibile chiedere il rimborso.

E' un regime doganale economico e sospensivo. Il carattere economico è collegato al fatto che tale regime ha lo scopo di incoraggiare le industrie di trasformazione comunitarie che possono evitare il pagamento della fiscalità gravante su merci originarie di Paesi terzi in vista della successiva riesportazione dei prodotti lavorati.

DELIMITAZIONE E CONTROLLI AI VARCHI DI INGRESSO E DI USCITA

Deve essere presente una segregazione fisica dell'area in cui e' attivo il regime del perfezionamento attivo. Tale segregazione deve essere costituita da un luogo fisico appositamente autorizzato dall'autorità doganale dove la merce non comunitaria viene depositata senza il pagamento di dazi, della fiscalità interna e in deroga alle eventuali misure di politica commerciale. Devono essere adottate a cura del depositario le necessarie misure tali da garantire il più elevato livello di sicurezza fiscale, e devono essere effettuati rigorosi controlli in entrata e in uscita.

TENUTA CONTABILITA'

Non è prevista la tenuta di una contabilità di magazzino.

E' invece previsto la conclusione (appuramento) del regime avvenga entro un determinato termine (art. 542 del Reg. CEE 2454/93) entro il quale i prodotti compensatori andranno riesportati.

Il titolare dell'autorizzazione deve quindi presentare all'Ufficio di controllo il conto di appuramento dal quale dovranno risultare tutti i dati quali-quantitativi della merce non comunitaria vincolata al regime e i dati quali-quantitativi dei prodotti compensatori destinati a essere riesportati.

PRESENTAZIONE DOCUMENTI IN INGRESSO E ALL'USCITA DELLE MERCI

Le merci provenienti dal territorio extra u.e. vengono vincolate al regime del perfezionamento attivo mediante presentazione di un'apposita dichiarazione doganale. Analogamente, viene presentata una dichiarazione doganale di esito del regime a seconda della destinazione che il proprietario delle merci intende dare alle medesime (riesportazione, immissione in consumo nello Stato, immissione in libera pratica nel territorio della UE). Le dichiarazioni doganali (e naturalmente la merce oggetto delle medesime) sono soggette al controllo da parte degli Uffici delle Dogane.

GARANZIA PER PAGAMENTO DIRITTI DI CONFINE SULLE MERCI DEPOSITATE

Deve essere prestata garanzia a copertura dei diritti gravanti in media sulle merci vincolate al regime salvo che il soggetto autorizzato venga riconosciuto meritevole dell'esonero di prestare cauzione (solo per la fiscalità nazionale) ai sensi del testo unico delle leggi doganali.

CONTROLLI AUTORITA DOGANALE

Le dichiarazioni doganali (e naturalmente la merce oggetto delle medesime) sono soggette al controllo documentale e fisico da parte degli Uffici delle Dogane.

L'Autorità doganale verifica la sussistenza delle condizioni economiche solo per le merci elencate nell'allegato 73 del Reg. CEE 2454/93.

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

A parte i casi di irregolare svincolo da tale regime, l'obbligazione doganale sorge quando la merce viene dichiarata per essere immessa in consumo nello Stato o nel territorio doganale della UE.